V.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI PARMA
istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parma

REGOLAMENTO DI PROCEDURA

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento è applicabile alla mediazione per la conciliazione delle controversie civili, commerciali e societarie, relative a diritti disponibili, che le parti tentino di risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge, su invito del giudice, su iniziativa di taluna o di tutte le parti, come previsto dal D. Lgs. n. 28 del 04.03.10, dal D.M. 18.10.2010, n. 180 e dalle leggi vigenti.
2. Il presente regolamento si applica, in quanto compatibile, ai procedimenti di mediazione e conciliazione disciplinati da leggi speciali.
3. Nelle ipotesi in cui è prescritta l'assistenza tecnica in sede giurisdizionale, le parti non possono partecipare al procedimento se non con il ministero di un difensore.

Art. 2 – Domanda di mediazione e attivazione del procedimento

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D. Lgs. n. 28/10, il procedimento di mediazione si attiva con il deposito della domanda presso la segreteria dell'Organismo di Mediazione (OdM), con qualunque strumento idoneo a comprovare l'avvenuta ricezione. Al momento della ricezione la segreteria vi appone il timbro di depositato con data e sigla dell'addetto ricevente. Ove l'istanza sia presentata in modo telematico (fax, email, pec, od altro) fuori orario d'ufficio, la stessa verrà protocollata il primo giorno lavorativo successivo.
2. A norma dell'art. 8 del D. Lgs. 28/2010, all'atto della presentazione della domanda di mediazione il Responsabile dell'OdM o suo delegato designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda.
3. La domanda può essere presentata sia utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'OdM, sia in carta libera.
4. La domanda deve contenere:
   - **a)** per la sola ipotesi di cui al suesteso art. 1 n. 3, i dati identificativi dei difensori che assisteranno la parte nel procedimento, con la relativa procura, con sottoscrizione autenticata della parte ovvero con certificazione dell'autografia da parte dell'avvocato a norma dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
   - **b)** i dati identificativi delle parti e l'indirizzo presso il quale dovranno essere effettuate le comunicazioni previste dal presente regolamento;
   - **c)** i dati identificativi di colui che, se necessario, parteciperà e rappresenterà la parte nel procedimento, con attestazione scritta del relativo potere, con sottoscrizione della parte;
   - **d)** la descrizione dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda;
   - **e)** l'indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile.
5. La domanda può contenere:
   - **a)** per le ipotesi estranee alla previsione di cui al precedente art.1 n.3, i dati identificativi dei difensori che assisteranno la parte nel procedimento, con la relativa procura, con sottoscrizione autenticata della parte ovvero con certificazione dell'autografia da parte dell'avvocato a norma dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
   - **b)** la copia, quando esistente, della clausola di mediazione, nei casi in cui essa abbia natura convenzionale;
   - **c)** la dichiarazione dell'istante di anticipare per intero i costi del procedimento, fatta salva la possibilità di una diversa ripartizione delle spese successiva all'espletamento del procedimento;
   - **d)** la dichiarazione dell'istante che provvederà a sua cura a comunicare all'altra parte o alle altre parti la domanda e la data del primo incontro, così come previsto dall'art. 8 del decreto legislativo 28/2010 e dall'art. 4, comma 3 del presente regolamento.

6. Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione della parte invitata al procedimento, costituiscono accettazione del presente regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata.

Art. 3 – La Segreteria

1. La segreteria dell'OdM amministra il servizio di mediazione.
2. La segreteria cura la tenuta del registro degli affari di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della mediazione, al mediatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito.
3. La segreteria provvede:
   a) a ricevere la domanda di mediazione, apponendovi il timbro di depositato, previa verifica che la stessa abbia i requisiti formali previsti dal presente regolamento;
   b) ad annotare la domanda di mediazione nell'apposito registro;
   c) a verificare l'avvenuto pagamento delle spese di avvio del procedimento e delle spese di mediazione;
   d) a comunicare al mediatore la sua avvenuta designazione da parte del Responsabile dell'OdM, che dovrà a sua volta comunicare entro due giorni l'accettazione o meno dell'incarico e che dovrà rendere la dichiarazione di imparzialità ed indipendenza di cui all'art. 6, comma 9 del presente regolamento;
   e) ad acquisire dal mediatore designato la predetta dichiarazione di imparzialità ed indipendenza;
   f) alla formazione dell'avviso di avvio del procedimento di cui al successivo art. 4;
   g) alle comunicazioni alle parti previste dal successivo art. 4;
   h) a quant'altro previsto dal presente regolamento.

Art. 4 – Avviso di avvio del procedimento

1. L'avviso di avvio del procedimento, formato a cura della segreteria su apposito modulo dell'OdM, é sottoscritto dal Responsabile dell'OdM o da suo delegato e contiene:
   a) i dati identificativi della parte che ha depositato la domanda di mediazione, la data di avvenuto deposito ed il numero progressivo assegnato al procedimento di mediazione;
   b) il nome del mediatore designato e la data, l'ora ed il luogo dell'incontro di mediazione;
   c) l'invito alla parte o alle parti che non hanno promosso il procedimento a comunicare, almeno due giorni prima dell'incontro, la loro adesione ed a partecipare personalmente al procedimento;
   d) l'avvertimento alle parti che, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del D. Lgs. 28/2010, dalla mancata partecipazione senza motivo al procedimento di mediazione il Giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c.;
   e) la comunicazione alle parti dei benefici fiscali previsti dagli art. 17 e 20 del decreto legislativo n.°28/2010;
   f) l'avviso alla parte che ha fatto la dichiarazione di cui all'art. 2, comma 5, lett. d), del presente regolamento, che è suo esclusivo onere ed obbligo provvedere a comunicare all'altra parte od alle altre parti, nel più breve tempo possibile, in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, copia conforme della domanda depositata unitamente a copia conforme dell'avviso di avvio del procedimento, con avvertimento alla stessa parte che qualora non vi provveda, il procedimento non potrà avere seguito;
   g) l'ammontare dell'indennità di mediazione ed il termine per provvedere al versamento della stessa con l'avvertimento che, salvo che non ci si trovi nei casi di cui all'art. 5, comma 1, del D. Lgs 4 marzo 2010 n.°28, il mancato tempestivo pagamento comporterà, di diritto, la sospensione del procedimento di mediazione ed altresì che, ove le parti non provvedano al pagamento della suddetta indennità entro il termine di trenta giorni dalla data originariamente fissata per l'incontro di

mediazione, il procedimento si estinguerà.

2. Copia conforme dell'avviso di avvio del procedimento è comunicata alla parte istante dalla segreteria in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, nel più breve tempo possibile.
3. La parte che ha attivato il procedimento con il deposito della domanda di mediazione e che ha fatto la dichiarazione di cui all'art. 2, comma 5, lett. d) del presente regolamento, deve provvedere a comunicare all'altra parte o alle altre parti nel più breve tempo possibile e comunque almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'incontro, in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, copia conforme della domanda depositata unitamente a copia conforme dell'avviso di avvio del procedimento. A tal fine la stessa parte provvede a richiedere alla segreteria dell'OdM le necessarie copie conformi.
4. Ai fini interruttivi di termini di decadenza o di prescrizione, la parte istante ha comunque facoltà di provvedere alla comunicazione all'altra parte od alle altre parti della domanda di mediazione anche prima della formazione dell'avviso di avvio del procedimento. A tal fine richiede alla segreteria dell'OdM, che vi provvede con immediatezza, il rilascio delle necessarie copie conformi della domanda di mediazione che ha depositato, contenenti in calce il timbro di depositato con data e sigla dell'addetto ricevente.
5. Ove l'incontro non abbia luogo perché la parte invitata non ha tempestivamente espresso la propria adesione ovvero ha comunicato espressamente di non voler aderire, la segreteria rilascerà, in data successiva a quella inizialmente fissata e previa verifica della avvenuta comunicazione di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, una dichiarazione di conclusione del procedimento per mancata adesione della parte invitata.

Art. 5 – Sede del procedimento

1. Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell'OdM nei locali all'uopo predisposti.
2. La sede di svolgimento è derogabile con il consenso, anche implicito, di tutte le parti, del mediatore e del Responsabile dell'OdM. La richiesta di fissazione di una sede diversa non dà diritto alle parti a esenzioni o riduzioni delle indennità per spese di avvio del procedimento.

Art. 6 – Funzioni e designazione del mediatore

1. Il mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia.
2. In nessun caso il mediatore svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell'eventuale accordo, salvo verificare la sua conformità alle norme imperative ed all'ordine pubblico.
3. Il Responsabile dell'OdM o, in caso di suo impedimento, il suo facente funzioni, designa il mediatore individuandolo - salvo il caso di indicazione congiunta delle parti - tra i nominativi inseriti nell'apposito elenco.
4. Al fine di garantire l'imparzialità nella prestazione del servizio ed altresì un'equa assegnazione fra i mediatori iscritti, la designazione del mediatore avverrà mediante scelta operata - secondo un algoritmo che garantisca la turnazione - dal programma gestionale adottato dall'Organismo, salvo che sia scelto di comune accordo dalle parti nell'elenco dell'OdM, come previsto nel comma che precede. Nel caso in cui la controversia richieda una particolare specializzazione del mediatore o presenti profili di particolare complessità, il Responsabile potrà derogare al criterio di cui sopra comunicando all'OdM i motivi della scelta. Il mediatore al momento dell'iscrizione nell'elenco indica le materie rispetto alle quali intende prestare opera di mediazione.
5. Il mediatore deve comunicare alla segreteria, prontamente e non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione o il rifiuto, per i motivi di seguito specificati, dell'incarico.

6. Il mediatore designato deve formalmente dichiarare al momento della accettazione dell'incarico:
   a) che egli è, e sarà, assolutamente imparziale rispetto alle parti ed ai loro interessi, e si comporterà come tale;
   b) che non ha in corso con alcuna delle parti incarichi di qualsiasi natura e che nel caso di incarichi professionali pregressi il rapporto è cessato da almeno tre anni e non sussistono ragioni di credito o debito;
   c) che non ha alcun interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della mediazione;
   d) che non è socio o coniuge o parente o affine entro il terzo grado o dipendente o cliente di una delle parti, o debitore o creditore delle medesime;
   e) che i suoi familiari, i collaboratori del suo studio, colleghi anche non soci o associati, praticanti e dipendenti, non hanno svolto incarichi per alcuna delle parti interessate alla mediazione nell'ultimo biennio e che tra gli stessi e le parti interessate alla mediazione non vi sono questioni di alcun tipo in corso;
   f) che non ha, né ha mai avuto, rapporti di tipo personale con alcuna delle parti interessate.
7. In presenza delle suddette cause di incompatibilità, nonché di quelle eventualmente previste dal Codice Deontologico Forense, il mediatore ha l'obbligo di rifiutare la designazione.
8. Il mediatore deve informare immediatamente l'OdM e le parti delle successive ragioni e circostanze di possibile pregiudizio all'imparzialità ed indipendenza nello svolgimento della mediazione. Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.
9. Il mediatore designato al momento della accettazione dell'incarico deve sottoscrivere la dichiarazione di imparzialità ed indipendenza nella quale è contenuto quanto previsto ai precedenti commi 6 e 8.
10. Le parti possono richiedere all'OdM, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza il Responsabile dell'OdM nominerà un altro mediatore.
11. Il Responsabile dell'OdM provvederà parimenti alla sostituzione del mediatore, qualora questi, nel corso del procedimento, rinunci all'incarico previa dichiarazione scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata dall'OdM.
12. Il mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione.
13. Solo in casi particolari e ove non sia possibile nominare uno o più mediatori ausiliari, il mediatore può provvedere ad individuare, per il tramite della segreteria, un esperto iscritto nell'albo dei consulenti e dei periti presso i Tribunali od in apposito albo a tal fine costituito presso l'OdM. La nomina é subordinata all'impegno sottoscritto da almeno una delle parti a sostenerne gli oneri secondo i compensi previsti dall'OdM, da eventuali norme di legge o dalle tariffe professionali. All'esperto si applicano le disposizioni del presente regolamento che riguardano i casi di incompatibilità ed imparzialità del mediatore, nonché le regole di riservatezza.

Art. 7 - Riservatezza

1. Il procedimento di mediazione é riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato. A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione.
2. Il mediatore, le parti, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione.
3. Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

4. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio che abbia, totalmente o parzialmente, il medesimo oggetto del procedimento di mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
5. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.
6. Il mediatore, gli addetti dell'OdM, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e dello informazioni acquisite nel procedimento di mediazione davanti all'autorità giudiziaria o ad altra autorità.

Art. 8 – Incontro di mediazione

1. Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente o separatamente.
2. Le parti partecipano all'incontro personalmente o mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri, così come previsto dall'art. 2, comma 4, lett. b) del presente regolamento e devono essere assistite da loro difensori nell'ipotesi prevista dal n. 3 dell'art. 1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma quarto, del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 28, l'incontro può avvenire mediante collegamento telefonico in viva voce nonché mediante videoconferenza, previa in ogni caso l'identificazione con mezzi idonei di chiunque non partecipi personalmente all'incontro e, in caso di rappresentante, di verifica circa la sussistenza, in capo al medesimo, dei necessari poteri. La parte interessata al collegamento, secondo le modalità che precedono, ne deve formulare richiesta scritta alla segreteria dell'OdM, entro le ore 12 del giorno precedente l'incontro, ovvero del primo giorno feriale precedente l'incontro.
3. Al termine di ciascun incontro il mediatore dà atto per iscritto dei soggetti presenti all'incontro e della mancata presentazione. Egli provvede alla verbalizzazioni necessarie, in forma riassuntiva.
4. Il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali altri incontri successivi, a breve intervallo di tempo.
5. Il mediatore dispone a quale parte sia posto a carico l'onere di eventuali comunicazioni o notificazioni che si rendessero necessarie nel corso del procedimento, salvo che non vi provveda egli stesso o la segreteria dell'OdM.
6. Se è raggiunto un accordo amichevole il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo amichevole ovvero un verbale che contenga esso stesso l'accordo delle parti.
7. Quando le parti non raggiungono un accordo amichevole e ne facciano concorde richiesta, il mediatore formulerà proposta di conciliazione; in caso di mancata adesione o partecipazione al tentativo di mediazione, il mediatore non potrà formulare la proposta. Ove si tratti di mediazione delegata dal Giudice e questi abbia disposto l'invito per il mediatore a formulare la proposta di conciliazione, il mediatore formulerà la proposta senza necessità di acquisire il consenso delle parti ritenendosi lo stesso implicito. In ogni caso, prima di formulare la proposta, il mediatore deve dare informazione alle parti di quanto disposto dall'art. 13 del D. Lgs. 28/2010.
8. Il mediatore nella formulazione della proposta é tenuto al rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative. Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere qualche riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.
9. Il mediatore o, su suo incarico, la segreteria, comunicano alle parti per iscritto e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, la proposta da lui formulata.

10. Le parti devono far pervenire al mediatore, per il tramite della segreteria, per iscritto ed entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine la proposta si ha per rifiutata.
11. Se è raggiunto l'accordo amichevole di cui al comma 6 ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta formulata dal mediatore a norma del comma 7, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.
12. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
13. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere, solo su accordo di tutte le parti, il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.
14. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale negativo con l'indicazione della proposta che sia stata da lui formulata come previsto dal presente regolamento. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.
15. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.

Art. 9 – Conclusione del procedimento

1. Il procedimento si conclude:
   a) nel caso di mancata partecipazione di una o più parti;
   b) quando le parti raggiungono un accordo amichevole o aderiscono alla proposta del mediatore;
   c) quando la conciliazione non riesce o perché le parti non hanno raggiunto un accordo amichevole o perché la proposta formulata dal mediatore non è stata accettata;
   d) quando il mediatore non ritiene utile proseguire il procedimento;
   e) decorsi tre mesi dal deposito della domanda, salvo diverso accordo di tutte le parti;
   f) quando non venga provveduto dalle parti al pagamento dell'indennità, come disciplinato dal successivo art. 10, salvo che non ci trovi nei casi di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs 4 marzo 2010 n.°28.
2. Nei casi previsti dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs 4 marzo 2010 n.°28, il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione redigendo verbale di mancata partecipazione della parte chiamata e mancato accordo; in tal caso la Segreteria rilascerà, in data successiva a quella fissata per l'incontro di mediazione, una dichiarazione attestante la conclusione del procedimento; in tale ipotesi sarà dovuta, oltre al diritto di segreteria, il solo importo previsto dall'art.12 n.°1, lett. e) del presente regolamento; le eventuali maggiori somme versate, verranno restituite alle parti.
3. Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.
4. Al termine del procedimento ciascuna parte é tenuta a compilare la scheda di valutazione del servizio di mediazione predisposta dall'OdM.

Art. 10 – Indennità

1. L'indennità si compone del diritto di segreteria di avvio del procedimento, che ha la funzione di

coprire le spese di segreteria, e delle spese di mediazione che comprendono i costi di amministrazione e gestione dell'OdM e l'onorario del mediatore, indipendentemente dal numero di incontri svolti.

2. E' liquidato a parte il compenso per l'esperto di cui all'art. 6, comma 13.
3. Per le spese di segreteria e di avvio del procedimento, é dovuto dalla parte istante un importo di €.40,00= oltre iva che deve essere versato al momento del deposito della domanda di mediazione.
4. Per le spese di mediazione é dovuto, da ciascuna parte che ha aderito, anche successivamente, al procedimento ed in solido tra di loro, l'importo indicato nella tabella allegata al presente regolamento, che deve essere corrisposto prima del primo incontro effettivo di mediazione, salvo che non ci trovi nei casi di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs 4 marzo 2010 n.°28.
5. Nel caso di mancato versamento, la Segreteria, salvo che non ci trovi nei casi di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs 4 marzo 2010 n.°28, sospende il procedimento; intervenuto il pagamento il procedimento riprende con la fissazione di nuova data dell'incontro di mediazione.
6. Se il pagamento non interviene nei termini previsti dall'art. 4, punto 1, lettera g, del presente regolamento, la Segreteria dichiara fallito il procedimento, salvo che non ci trovi nei casi di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs 4 marzo 2010 n.°28. E' fatta comunque salva la possibilità per ciascuna delle parti di anticipare anche per l'altra parte - salvo diritto di rivalsa - l'indennità.
7. In ogni caso in cui non si tenga l'incontro di mediazione, le somme versate verranno restituite salvo il diritto di cancelleria di cui al comma 3) del presente articolo che verrà trattenuto dall'OdM a titolo di rimborso spese di segreteria.

Art. 11 – Valore della lite

1. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
2. Nel caso risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'OdM decide il valore di riferimento, sino al limite di €.250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00), e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

Art. 12 – Criteri per la determinazione delle indennità

1. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascuno scaglione di riferimento, come determinato nella tabella allegata al presente regolamento:
   a) può essere aumentato fino ad un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
   b) è aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
   c) è aumentato di un quinto in caso di formulazione della proposta;
   d) è ridotto di un terzo nelle materie per cui l'instaurazione del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
   e) è ridotto ad euro quaranta oltre iva per il primo scaglione e ad euro cinquanta oltre iva per tutti gli altri scaglioni, quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione partecipa al procedimento;
   f) In ogni caso, le indennità di mediazione spettanti all'OdM dovranno essere versate dalle parti prima del rilascio del verbale.
2. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile. L'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si

sommano in nessun caso tra loro.

3. L'OdM ha facoltà di rideterminare ogni tre anni l'ammontare delle indennità. Le modificazioni si applicano alle sole procedure iniziate dopo la pubblicazione delle stesse modifiche.
4. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la parte che sia in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del DPR 30 maggio 2002, n. 115, è esonerata dal pagamento delle indennità. A tal fine la parte è tenuta a depositare, presso l'OdM, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, dall'eventuale difensore o da altro soggetto a ciò abilitato, nonché a produrre, a pena di inammissibilità dell'istanza, la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato.
5. Il mediatore di un procedimento, in cui tutte le parti si trovino nel caso previsto nel comma precedente, deve svolgere la sua prestazione gratuitamente. Il Responsabile dell'OdM avrà cura di assegnare tali incarichi tra i mediatori iscritti, rispettando il principio della turnazione.
6. Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo talune delle parti, il mediatore riceve un'indennità ridotta, in misura corrispondente al numero delle parti che non risultano ammesse al gratuito patrocinio.

Art. 13 – Rapporti con altri organismi

L'OdM può stabilire, con deliberazione che deve essere ratificata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parma, la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un'apposita convenzione, anche per singoli affari di mediazione.

Art. 14 – Formazione dei mediatori

Ai sensi di quanto previsto dal Decreto Ministero della Giustizia del 18 ottobre 2010 n.°180, così come modificato dal decreto interministeriale 6 luglio 2011 n.°145, ed al fine di consentire l'aggiornamento formativo dei mediatori, è consentito ai mediatori iscritti presso l'OdM di svolgere il "tirocinio assistito" presso l'Organismo stesso, prendendo parte, previa autorizzazione del mediatore designato, ad incontri di mediazione che si terranno presso l'Organismo, fermo restando l'obbligo di riservatezza previsto dall'art.7 del presente Regolamento.

Parma, lì 31 gennaio 2017

IL SEGRETARIO

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Avv. Elisa Gandini

ORDINE degli AVVOCATI - PARMA

IL PRESIDENTE

IL PRESIDENTE
avv. Ugo Salvini